



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2008

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Allegato	»	11
Disegno di legge	»	21
Testo del decreto-legge	»	22

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga o il differimento urgente di numerosi termini previsti da disposizioni legislative, nonché ad assicurare la funzionalità del sistema di istruzione universitario.

In particolare:

Art. 1. - (*Consulenza in materia di investimenti*). – La disposizione modifica il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, prorogando dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine ultimo entro il quale i consulenti finanziari già operativi possono continuare a svolgere attività di consulenza in materia di investimenti senza l'iscrizione all'albo tenuto da un apposito organismo, prevista dall'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La proroga ha lo scopo di consentire l'entrata in vigore della normativa secondaria di attuazione del citato articolo 18-bis (regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze e Consob, già predisposti e prossimi all'adozione) e l'avvio dell'operatività dell'organismo, che richiede a sua volta un quadro normativo definito e completo. Fino al perfezionamento di tali passaggi e, pertanto, in mancanza della possibilità effettiva di iscriversi all'albo, non è ragionevole imporre ai consulenti finanziari operativi la cessazione delle attività.

Art. 2. - (*Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato*). – La disposizione, al comma 1, differisce al 31 dicembre 2008 il termine per il reclutamento dei magistrati amministrativi, contabili e di avvocati e procuratori dello Stato, già fissato

alla data del 31 maggio 2008 dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, il differimento del termine è richiesto dall'Avvocatura dello Stato, al fine di completare il reclutamento dei procuratori dello Stato, già autorizzato, nel numero di 18 unità, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 3. - (*Istituzione delle nuove province*). – La proposta normativa, concernente l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, si rende necessaria poiché il 30 giugno 2008 scade il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, per l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei provvedimenti concernenti l'istituzione degli uffici periferici dello Stato. La

mancata proroga dei termini di attuazione delle misure prescritte impedirebbe l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalle singole leggi istitutive degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

Art. 4. - (*Comunità montane*). - Allo scopo di favorire le regioni nella predisposizione di propri provvedimenti legislativi finalizzati al riordino della disciplina delle comunità montane, il termine di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 - è prorogato al 30 settembre 2008.

Parimenti il termine di cui al comma 21 del citato articolo 2 viene spostato dal 31 luglio 2008 al 31 ottobre 2008.

Tali disposizioni di proroga favoriscono l'attività delle regioni nella predisposizione degli atti conseguenti l'applicazione delle misure di razionalizzazione e contenimento dei costi previsti dalla legge finanziaria 2008 e permettono alle regioni di definire, in modo omogeneo, entro i termini sopra indicati, la disciplina di riordino complessivo delle comunità montane. Rimangono invariati gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica poiché lo spostamento dei termini si realizza nello stesso esercizio finanziario.

Art. 5. - (*Termovalorizzatori*). - La disposizione novella l'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al riguardo, stabilisce un nuovo termine entro il quale dovrà essere completata, da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari, la procedura del riconoscimento, in deroga alle disposizioni vigenti, del diritto agli incentivi per l'attivazione di termovalorizzatori già autorizzati e non ancora in esercizio e prevede la priorità per gli impianti in costruzione con riferimento alla parte organica dei rifiuti. Tali impianti rientrano, per la quasi totalità dei casi, nelle materie oggetto di ordinanze delle autorità preposte allo smaltimento rifiuti. La mancata conclusione del procedimento di cui all'articolo 2, comma 137, della

legge finanziaria per il 2008, a causa della fine anticipata della legislatura, ha peraltro già generato un contenzioso nei confronti dell'Amministrazione, in particolare, da parte dei produttori nei cui confronti erano già stati assunti obblighi contrattuali. Il blocco dei lavori di realizzazione può, in casi specifici, seriamente impattare con la gestione dell'emergenza rifiuti in specifiche regioni italiane (Sicilia, Lazio).

Art. 6. - (*Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere*). - Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogato di un anno al fine di consentire agli imprenditori di aziende ricettive turistico-alberghiere di completare i lavori già avviati e di predisporre la documentazione tecnica a supporto delle domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Si rende altresì necessaria l'abrogazione del comma 2-bis del medesimo articolo, che fissa al 30 giugno 2009 il termine per effettuare gli adeguamenti antincendio solo per le strutture ricettive che, in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, in quanto la disposizione in esame estende a tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere la possibilità di ultimare i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi al 30 giugno 2009.

Art. 7. - (*Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali*). - L'articolo in questione si rende necessario per l'esigenza di disporre di tempi maggiori per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dell'articolo 8-bis del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Ai fini dell'adozione del citato decreto è necessario preliminarmente provvedere agli adempimenti ad esso propedeutici, quali la definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture deputate allo svolgimento delle attività previste ed alla definizione delle linee guida per il loro accreditamento, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti e che dovranno essere condivise con le regioni.

Inoltre, i tempi maggiori si rendono necessari per la predisposizione e per l'organizzazione del sistema ispettivo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, finalizzato ad assicurare anche la rispondenza delle strutture ai requisiti previsti e per la definizione di tutti gli aspetti economico-gestionali.

Art. 8. - (*Arbitrati*). - Il differimento dei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si rende necessario in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che dovranno dare attuazione alla devoluzione di competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 15, in ragione del fatto che detta normativa di attuazione non è ancora stata predisposta.

Art. 9. - (*Contratti per la gestione degli impianti di accumulo e per la distribuzione dell'acqua*). - La norma prevede la proroga del termine di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che autorizza il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo all'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) a prorogare i contratti in essere per

la gestione degli impianti di accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008.

Art. 10. - (*Riordino dei consorzi di bonifica*). - L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede che le regioni, entro il 30 giugno 2008, possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, secondo criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.

La complessità delle diverse realtà nelle quali i consorzi di bonifica operano non hanno consentito, tuttavia, di giungere all'intesa nel termine stabilito dalla norma. E' stata, comunque, ottenuta una condivisione di massima sui principali punti della proposta e da molte regioni il provvedimento è auspicato al fine di risolvere annosi problemi che le singole normative regionali non sono riuscite ad eliminare. Si rende quindi necessario prorogare il termine dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 11. - (*Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.*). - Al fine di garantire la piena attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dall'articolo 1, comma 461, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla cessione delle partecipazioni azionarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. nelle società regionali, si ritiene necessario prorogare il termine di almeno sei mesi, anche in considerazione della nuova missione che la predetta società deve realizzare ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pub-

blicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2008.

Art. 12. - (*Reclutamento dei docenti universitari*). - La disposizione, al comma 1, proroga al 30 novembre 2008 il termine del 30 giugno 2008 per consentire agli Atenei di procedere all'adozione dei bandi per il reclutamento del personale docente di prima e seconda fascia entro il nuovo termine. La proroga si rende necessaria in quanto la fine anticipata della XV legislatura e la crisi di Governo hanno determinato un considerevole ritardo nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie, destinate anche all'assunzione del personale docente, da parte del Ministero dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, commi 428 e 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché nella definizione dei relativi piani proposti dagli Atenei. Infatti, il piano programmatico previsto dal citato comma 429, cui è subordinata l'assegnazione delle risorse finanziarie alle università, è stato adottato dai competenti Ministeri soltanto in data 30 aprile 2008 ed è ancora all'esame della Corte dei conti per la registrazione.

Lo slittamento del termine entro cui potranno essere avviate le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti non comporterà comunque alcuna deroga alla suddetta pianificazione; anzi gli Atenei dovranno procedere nel rispetto della stessa. Per completezza si ricorda che in base all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le spese per i trattamenti economici di tutto il personale docente degli Atenei grava sui singoli bilanci delle università, che programmano autonomamente i fabbisogni di personale con il solo vincolo di non superare in sede di assunzione il 90 per cento del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Sui bilanci dei singoli Atenei gravano anche le rivalutazioni dei tratta-

menti economici del personale docente e ricercatore, nonché gli incrementi stipendiali per progressione di classe e aumenti biennali. In ogni caso i predetti adeguamenti e incrementi stipendiali gravano, ai sensi dell'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria per il 2008, sul citato FFO di 550 milioni di euro.

Resta inteso che le assunzioni potranno essere effettuate solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, come è reso manifesto dal richiamo alla disposizione di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale è stato previsto il blocco del *turn over*.

Con il comma 2 si è voluto precisare che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica la disciplina richiamata in via transitoria per l'indizione delle procedure di reclutamento del personale docente di prima e seconda fascia (legge 3 luglio 1998, n. 210, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117), salvo che per quanto concerne l'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1998 (ossia per quanto concerne la nomina in ruolo) essendosi ritenuto che debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che consente di procedere esclusivamente alla nomina del soggetto ritenuto più meritevole dalla commissione di concorso.

Art. 13. - (*Assunzione di ricercatori*). - Al fine di illustrare quanto disposto dell'articolo, occorre premettere che l'articolo 1, commi 648-652, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha avviato un piano straordinario per il reclutamento di ricercatori universitari e degli enti di ricerca, stanziando allo scopo 40 e 80 milioni di euro per le università, nel triennio 2007-2009, e 7,5 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 per gli enti di ricerca.

L'attuazione di tale disposizione è stata peraltro condizionata dall'adozione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca), di una disciplina recante «le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori con particolare riguardo alle modalità procedurali e ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca...» (commi 647-648 del medesimo articolo). A tale adempimento preliminare il Ministero ha provveduto con apposito regolamento adottato con decreto ministeriale in data 7 dicembre 2007, che non è stato registrato dalla Corte dei conti, a seguito di apposita deliberazione della Sezione del controllo adottata il 13 marzo 2008. In particolare, la Corte ha censurato l'illegittimità dell'atto, in quanto non conforme ai principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, trattandosi di materia - quella del reclutamento dei ricercatori - disciplinata per legge (citata legge n. 210 del 1998).

D'altra parte, anche il piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori negli enti di ricerca ha incontrato, nella scorsa legislatura, notevoli difficoltà applicative con particolare riferimento alla definizione delle modalità procedurali di valutazione dei progressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.

Già nelle more del perfezionamento del predetto regolamento ed a fronte delle difficoltà di definire il piano straordinario per le assunzioni negli enti di ricerca, al fine di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti disposti per l'anno 2007, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, ha disposto che le risorse finanziarie in parola fossero per l'anno 2007 destinate alle assunzioni ordinarie dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. Per quanto riguarda in particolare le università, con decreti ministeriali adottati in data 9 ottobre 2007 e 30 novembre 2007, sono state integralmente erogate le medesime

risorse pari a 20 milioni di euro in regime di cofinanziamento, per l'assunzione di circa 1.050 ricercatori.

La norma in disamina intende riproporre, anche per l'anno 2008, la destinazione delle risorse finanziarie previste dalla citata legge n. 296 del 2007 per le assunzioni straordinarie di ricercatori ai fondi cui le università e gli enti di ricerca attingono ordinariamente per l'assunzione di tale personale; e ciò in considerazione del fatto che, a seguito della citata decisione della Corte dei conti, non sarà possibile adottare un nuovo regolamento in tempi brevi. Analoghe considerazioni valgono per la definizione del piano straordinario di assunzione dei ricercatori degli enti di ricerca.

Di qui pertanto le ragioni di necessità e di urgenza della norma che si propone. Per il corrente esercizio finanziario 2008, infatti, si rende indispensabile utilizzare le risorse finanziarie di cui alla legge n. 296 del 2006 (40 milioni di euro) già collocate sul capitolo 1714 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca al fine di garantire le assunzioni di 1.000 ricercatori nelle università e negli enti di ricerca e, dunque, la funzionalità delle predette istituzioni.

Più specificatamente si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, nel corso del 2007 è stato erogato alle Università l'importo di 20 milioni di euro in regime di cofinanziamento al 50 per cento, sulla base di due distinti decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati in data 9 ottobre e 30 novembre 2007.

La somma stanziata per il 2008 (40 milioni di euro) sarà utilizzata in parte (20 milioni di euro) per il consolidamento delle assunzioni già deliberate dagli Atenei ai sensi dei predetti decreti ministeriali (assunzioni per le quali con legge n. 296 del 2006 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per il 2009) e in parte (20 milioni di euro) per

cofinanziare nuove assunzioni da effettuare nel corso del 2008 (per le quali con legge n. 296 del 2006 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per il 2009).

Le medesime considerazioni valgono per le assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca.

Art. 14. - (*Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca*). - Anche l'illustrazione dell'articolo 14 esige una premessa. L'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto la costituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ente pubblico distinto dal Ministero. La predetta Agenzia, quando sarà divenuta effettivamente operativa, dovrà sostituire il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), entrambi organi del Ministero.

L'ANVUR diventerà operativa dopo che sarà completata la procedura per la costituzione effettiva del nuovo ente. Al riguardo, si evidenzia che il regolamento dell'Agenzia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 2008, ha previsto, all'articolo 13, che l'organizzazione e la dotazione organica della stessa siano «determinate con successivo regolamento emanato, su proposta del Ministro (dell'università e della ricerca), ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Peraltro, in sede di registrazione del predetto regolamento, la Corte dei conti ha formulato significative osservazioni.

L'ANVUR, pertanto, non potrà essere operativa fino a quando non verrà approvato il regolamento con il quale ne andranno de-

terminate l'organizzazione e la dotazione organica, la cui predisposizione richiede tempi piuttosto lunghi e determina l'esigenza istituzionale di assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR.

Di qui la necessità e l'urgenza di provvedere, nelle more, affinché:

a) il CNVSU venga confermato nell'attuale composizione, così come è già avvenuto per il CIVR (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2007);

b) le risorse finanziarie, previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, siano utilizzate dal CNVSU e dal CIVR.

In proposito, si precisa che le predette risorse ammontano, per l'anno 2008, a euro 3.939.500; di tali risorse, euro 2.500.000, sono stati impegnati con il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, ed euro 1.439.500, sono accantonati per l'emanazione di un secondo regolamento di organizzazione interna, previsto dall'articolo 13, comma 1, del citato regolamento, che consentirà il funzionamento dell'ANVUR mediante la definizione della relativa dotazione organica.

Dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

L'articolo 2, comma 2, prevede che per gli anni 2008 e 2009 possono essere effettuate assunzioni in deroga di personale della magistratura ordinaria nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo assunzioni in deroga di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni, che reca le necessarie disponibilità.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2. - (Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato)

Comma 1. La disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2008 del termine per il completamento delle procedure di assunzione del personale di magistratura amministrativo e contabile e degli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 518 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione viene attuata nei limiti delle risorse finanziarie previste dallo stesso comma.

Comma 2. La disposizione prevede che per gli anni 2008 e 2009 possa essere effettuato il reclutamento di personale di magistratura ordinaria, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle risorse del fondo per le assunzioni in deroga di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni.

Con i predetti importi, considerato un onere unitario annuo di 84.500 euro lordi, potrà essere effettuato il reclutamento a regime di circa 350 vincitori di concorso.

Il predetto fondo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, presenta le necessarie disponibilità tenuto conto che non è stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo dello stesso. Quanto sopra anche tenendo conto delle disposizioni relative all'utilizzo del predetto fondo di cui all'articolo 2, commi 63 e 368, e 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, nel complesso, comportano una spesa di circa 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Articolo 14. - (Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca)

La disposizione di cui all'articolo 14 prevede la proroga del CNVSU e del CIVR fino alla data di effettiva operatività dell'ANVUR.

Allo scopo sono destinate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ammontano, per l'anno 2008, a 3.305.768 euro al netto degli accantonamenti operati ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006. Di tali

risorse, 2.500.000 euro sono stati destinati all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64 (regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR) e potranno temporaneamente essere utilizzati per assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR; mentre il rimanente l'importo di euro 805.768, potrà essere destinato all'emanazione di un secondo regolamento di organizzazione interna previsto dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164

**Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE**

... *Omissis* ...

Art. 19. - (*Disposizioni finali e transitorie*). - 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.

2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.

3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.

11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.

14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2.

... *Omissis* ...

17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

... *Omissis* ...

21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

... *Omissis* ...

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

... *Omissis* ...

Sezione II

BENI CULTURALI E TURISMO

Art. 3. - (*Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.* - 1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.

... *Omissis* ...

Sezione IV

SALUTE

Art. 8-*bis.* - (*Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.*) - 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n.219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombeli-

cale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regola le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.

... *Omissis* ...

Sezione V

UNIVERSITÀ

Art. 12. - (*Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca*). - 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferi-

menti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica».

... *Omissis* ...

Sezione IX

AGRICOLTURA

Art. 26. - (*Disposizioni urgenti in materia di agricoltura*). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rinfanziata dall'articolo 126 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo

stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.

Art. 27. - (*Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica*). - 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Sezione X

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 28. - (*Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.*). - 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta

incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

... *Omissis* ...

Art. 3. (*Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori*). – 1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2008.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di assicurare la funzionalità del sistema di istruzione universitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Consulenza in materia di investimenti)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Articolo 2.

(Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato)

1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Articolo 3.

(Istituzione delle nuove province)

1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n.146, e n. 148, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

Articolo 4.

(Comunità montane)

1. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».

2. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».

Articolo 5.

(Termovalorizzatori)

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;

b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

Articolo 6.

(Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

b) il comma 2-bis è abrogato.

Articolo 7.

(Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali)

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

Articolo 8.

(Arbitrati)

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista.

Articolo 9.

(Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Articolo 10.

(Riordino dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Articolo 11.

(Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Articolo 12.

(Reclutamento dei docenti universitari)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Articolo 13.

(Assunzione di ricercatori)

1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

Articolo 14.

(*Comitato nazionale del sistema universitario
e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca*)

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

